

CIRCOLARE N. 23/26

ROMA, 29/05/2026

OGGETTO: Decreto di attuazione dell'Iperammortamento

Il DM MIMIT 04/05/2026, decreto attuativo dell'iperammortamento 2026, disciplina le modalità operative per accedere all'agevolazione prevista dall'art. 1, commi da 427 a 436, della legge n. 199/2025. Il decreto, adottato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, stabilisce:

- La procedura di accesso al beneficio, che prevede la trasmissione telematica di comunicazioni e certificazioni tramite una piattaforma gestita dal GSE S.p.A., secondo modelli standardizzati.
- I termini e le modalità per la presentazione delle domande e della documentazione necessaria a dimostrare la spettanza dell'agevolazione.
- L'obbligo di perizia asseverata per investimenti superiori a 300.000 euro, mentre per importi inferiori è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
- L'imputazione degli investimenti segue le regole di competenza dell'art. 109 del TUIR, considerando la data di consegna o di effetto traslativo della proprietà.

L'iperammortamento è riconosciuto per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni materiali e immateriali strumentali nuovi (allegati IV e V della legge n. 199/2025), interconnessi al sistema aziendale, e in beni per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (art. 30, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. n. 199/2021). Sono ammissibili solo impianti fotovoltaici con moduli prodotti nell'UE e con specifici livelli di efficienza (art. 12, comma 1, lett. b) e c), D.L. n. 181/2023).

Il decreto conferma l'esclusione dal beneficio per le imprese in stato di liquidazione, fallimento, altre procedure concorsuali (Regio Decreto n. 267/1942; d.lgs. n. 14/2019), o destinatarie di sanzioni interdittive (d.lgs. n. 231/2001). È richiesto il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e degli obblighi contributivi.

Le aliquote di maggiorazione sono:

- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Il D.L. n. 38/2026 ha eliminato il vincolo di produzione UE/SEE per i beni agevolabili, con eccezione dei moduli fotovoltaici, rendendo l'agevolazione applicabile anche a beni extra-europei (art. 7, D.L. n. 38/2026).

In merito alle comunicazioni da effettuare

L'articolo 3 dispone circa l'obbligo di invio delle comunicazioni necessarie. In particolare, per poter fruire dell'agevolazione è necessaria la presentazione telematica al GSE:

- di 3 comunicazioni: la prenotazione, la conferma (nella quale deve essere indicato il raggiungimento del pagamento del 20% della fornitura) e la comunicazione del completamento;

Fermo restando l'obbligo di conferma, per i beni in leasing non è necessario il maxicanone" del 20%, posto che "il pagamento di quote per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l'impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto".

- di 2 comunicazioni con funzione di mero "monitoraggio" degli impegni pubblici di spesa.

Al fine di garantire il monitoraggio degli oneri connessi all'agevolazione a partire dalla prima "prenotazione" trasmessa e fino al termine di fruizione dell'agevolazione ciascuna impresa è tenuta a trasmettere:

- entro il 20 gennaio di ciascun anno: una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
- entro il successivo 30 giugno: una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all'incentivo imputate in ciascun esercizio.

Momento iniziale di fruizione dell'iperammortamento

La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva, ai fini delle imposte sui redditi dal periodo d'imposta in cui si verificano i seguenti requisiti:

- l'impresa ha trasmesso al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti interconnessi (con esito positivo delle verifiche del GSE quale condizione sospensiva)
- il bene è entrato in funzione.

Si riepiloga sinteticamente la misura:

Beneficiari:

- Titolari di reddito d'impresa:
- imprese individuali e società (di persone e di capitali, incluse società cooperative)
- enti non commerciali con attività commerciale non prevalente

Agevolazione:

Il costo di acquisizione/canoni di leasing dei “beni agevolabili” è maggiorato nella seguente misura, applicata con un criterio “a scaglioni”:

- | | |
|----------------------------------|------|
| - Fino a euro 2,5 mln | 180% |
| - Oltre euro 2,5 e fino a 10 mln | 100% |
| - Oltre euro 10 e fino a 20 mln | 50% |

Beni agevolabili:

- beni materiali/immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli All. IV e V alla L. n. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all' autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (es: biomasse; “fonte solare”; ecc.; in quest'ultimo caso, sono agevolabili i soli i impianti con moduli fotovoltaici) destinata all'autoconsumo, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.
- E' stato abrogato il vincolo all'acquisto di beni prodotti in un paese UE/SEE.

Ambito temporale:

Investimenti effettuati dal 1/01/2026 al 30/09/2028

Territorialità:

I beni devono essere destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Eventuali dismissioni:

Se nel periodo di fruizione della maggiorazione (cioè per la durata dell'ammortamento/contratto di leasing) il bene è ceduto/destinato a strutture situate all'estero, l'agevolazione va “restituita” (salvo sostituzione con analogo bene nuovo).